

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Originale
N°_19 del 28/6/2019	

OGGETTO: **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, ANCHE TRIBUTARIE (ART. 15, D.L. 34/2019)**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:48 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione, in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	x	
2) DE PASCALE Ilaria		x
3) MAZZOTTA Antonella	x	
4) CHERUBINI Alessandro	x	
5) IULIANO Annalisa	x	
6) BARONE Giovanni	x	
7) BARONE Fabio	x	
8) COLLA Massimiliano	x	
9) CUPELLI Vittorio		x
10) DE SIMONE Angelo	x	
11) MAZZUCA Roberto	x	

Presenti n:

Assenti: n. 2

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale avv. Alfio Bonaventura.
Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Premesso che l'art. 15, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 stabilisce quanto segue: "Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate";

Rilevato che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare;

Vista la situazione relativa alle entrate comunali in ordine agli atti notificati riguardanti i tributi e le entrate patrimoniali nel periodo 2000-2017;

Visto l'art. 15, c. 2, D.L. 34/2019 con il quale si stabilisce che:

"2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza da parte del debitore manifesta la propria volontà di aderire alla definizione agevolata assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.";

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi (all. A);

Attesa la necessità di approvare lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali di cui all'art. 15, D.L. 34/2019;

Dato atto che il responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole;

PROPONE

- di approvare lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie di cui all'art. 15 D.L. 34/2019 (all. A);

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

- di pubblicare il presente regolamento:

- ◆ sul sito internet del Comune;
- ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

- di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



LA GIUNTA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, ANCHE TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART. 15, D.L. 34/2019

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 30 aprile 2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono i provvedimenti di ingiunzione fiscale in materia di tributi e entrate patrimoniali emessi dal Comune di Lago e/o dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, notificati negli anni dal 2000 al 2017.

2. Per i provvedimenti di cui al comma 1 opera l'esclusione delle sanzioni.

3. Il procedimento di definizione agevolata disciplina le modalità con le quali i contribuenti possono procedere con il pagamento delle somme dovute, rinunciando ad eventuali giudizi pendenti, e le modalità di comunicazione da parte del Comune e/o dell'ente concessionario in merito alle somme da corrispondere per la definizione agevolata.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata dei provvedimenti di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 23.08.2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento e dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro i termini previsti.

2. Il contribuente deve presentare una domanda (sulla base del modello allegato al presente regolamento), esente da bollo, specificando le eventuali pendenze di giudizio relative alle entrate oggetto di definizione e indicando i riferimenti dei procedimenti giudiziario attivati, con il relativo impegno a rinunciare ai giudizi.

Articolo 4 – Importi dovuti dal contribuente

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 2, il contribuente può definire il pagamento del dovuto come segue:

- attraverso la corresponsione in unica soluzione, entro il termine del 30 settembre 2019;
- attraverso il pagamento di rate trimestrali che il contribuente indicherà nell'istanza di definizione agevolata, fino ad un massimo di n. 8 rate, di importo unitario non inferiore ad € 50,00 e con decorrenza della prima rata fissata al 30.09.2019.

2. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in caso di pendenza di giudizio. In ogni caso la definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle



somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

3. All'importo calcolato ai sensi del comma 1 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base al precedente articolo 4 aumentati del tasso di interesse del 2% su base annua in coerenza con la misura prevista dalla legge per la rottamazione delle cartelle.

2. Il Comune notifica (con raccomandata a mano - raccomandata A/r – Pec) entro il 15/09/2019, la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate comprensive di interessi, la scadenza delle stesse e le modalità di pagamento.

3. Il beneficio della definizione agevolata rimane subordinato al rispetto di ognuno dei termini specificati nella comunicazione di cui al punto 2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, in caso di ritardato pagamento, ivi compresa l'inefficacia della definizione agevolata, si applicano soltanto ai ritardi superiori al quinto giorno successivo a ciascuna scadenza.



OGGETTO: **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, ANCHE TRIBUTARIE
(ART. 15, D.L. 34/2019)**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA:

parere favorevole

parere non favorevole

Lago li, 25-6-2019



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco GIORDANO

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:

parere favorevole

parere non favorevole

Lago li, 25-6-2019



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco GIORDANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta;

VISTA la proposta in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati nonché dall'Organo di Revisione (verbale n. 09/2019);

VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

CON VOTAZIONE UNANIME

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

Il Consiglio Comunale

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario generale
avv. Alfio Bonaventura



Il Presidente

P.I. Giovanni Barone

COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:


(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio in data 02.07.2019 e vi rimarrà **per 30 giorni** consecutivi.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;
(x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, ___

Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)